

REGOLE GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO DA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Per tutte le gare bandite da RFI utilizzando i propri Sistemi di Qualificazione vigono le seguenti regole:

- sono invitati tutti gli Operatori Economici qualificati che alla data di diramazione della Lettera di Invito risultino in possesso dei requisiti per partecipare alla gara:
 - in qualità di soggetti singoli, se in possesso di qualificazione per un importo pari al valore della categoria prevalente dell'appalto;
 - in qualità di potenziali mandatari, se in possesso di qualificazione almeno per un importo pari al 40% della categoria prevalente;
- gli Operatori Economici sono abilitati a partecipare nei limiti della propria qualifica incrementata di un quinto (c.d. incremento premiante); tale incremento si applica, in caso di Raggruppamenti o Consorzi, con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata - a condizione che la qualificazione posseduta sia pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara – con la sola eccezione della mandataria, la quale può usufruire dell'incremento premiante solo se già in possesso del requisito minimo di qualificazione;
- possono partecipare in qualità di mandanti tutte le imprese qualificate entro la data di scadenza della gara;
- si precisa che condizione legittimante per partecipare alla presente procedura ristretta è il possesso di valida iscrizione nel Sistema di Qualificazione di RFI S.p.A. cui si riferisce l'appalto. A pena di esclusione, l'Operatore Economico che partecipa alla gara dovrà mantenere la continuità della qualificazione dalla data di invio della Lettera di invito (o dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta per le sole imprese mandanti) fino alla stipulazione del contratto nei termini previsti dalla Lettera di Invito e impegnarsi a mantenerla successivamente per tutta la durata del contratto.
- per gli appalti lavori con importo a base di gara superiore a € 20.000.000,00, in considerazione della natura dell'appalto e nel rispetto del principio di proporzionalità, RFI si riserva di chiedere all'Operatore Economico aggiudicatario, ad integrazione della qualifica per categorie e classi adeguate, il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico-economici da dichiarare in fase di gara e comprovare in fase di aggiudicazione:
 - a) Requisiti di Capacità Economico-Finanziaria - Cifra d'affari in lavori

il possesso da parte dell'operatore economico di una cifra d'affari in lavori realizzati mediante attività diretta e indiretta, svolta nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di Invito, non inferiore a 1,5 volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

Il quinquennio prende in considerazione i migliori cinque anni dei dieci anni, per i quali risultino depositati i relativi bilanci. In caso di concorrente plurisoggettivo, fermo restando che cumulativamente l'intero raggruppamento/consorzio deve possedere il requisito nella misura prescritta per il soggetto singolo ciascun componente dovrà possedere, e in caso di aggiudicazione comprovare, una cifra d'affari in lavori almeno pari alla quota/categoria per la quale si qualifica nell'appalto, nel rispetto delle percentuali minime (40% e 10%)

richieste nel caso di raggruppamenti orizzontali o dell'importo della categoria di specializzazione che intende assumere nel caso di raggruppamenti verticali.
Tale requisito sarà comprovato ai sensi dell'art. 79, commi 3 e 4, D.P.R. 207/2010.

b) Requisiti di Capacità Tecnico-Professionale – Fatturato

solo per appalti di lavori di importo superiore ai 100 milioni di euro, può essere richiesto con esclusivo riferimento alla categoria prevalente, che l'operatore economico singolo o plurisoggettivo che si qualifichi per la suddetta categoria debba possedere un fatturato in lavori specificamente riconducibili alla categoria stessa, eseguiti nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di Invito, almeno pari all'importo per il quale si qualifica.

Tale requisito sarà comprovato dall'aggiudicatario presentando copia conforme dei certificati di esecuzione di lavori pubblici (CEL), rilasciati dall'autorità competente nel rispetto della disciplina vigente, attestanti la regolare esecuzione di lavori rientranti nel Sistema di Qualificazione. Nel caso di attività eseguite per privati e non rientranti nell'ambito degli appalti pubblici, la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori dovrà essere rilasciata nella forma di attestazione a cura del committente dei lavori.

- Tutti gli operatori economici iscritti nei Sistemi di Qualificazione di RFI, con la partecipazione alle gara, si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta e gli accordi di cartello.

RFI S.p.A. disporrà l'immediato annullamento della qualificazione per gli operatori nei confronti dei quali dovesse essere riscontrata l'inosservanza di quanto sopra, oltre a segnalare il fatto all'autorità giudiziaria, all'ANAC, all'Antitrust e all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.